

CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ODV

Via dei Passeri, 3 – 09126 Cagliari

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2022 si è riunita – in prima convocazione - l'Assemblea straordinaria degli associati.

Sono presenti:

Maurizio Onorato (Presidente)

Pierpaolo Vargiu (Vice Presidente)

Daniela Vacca (Componente con funzioni di segretaria)

Suor Anna Cogoni (Componente)

Bruna Massazza (Componente)

Maria Cristina Rossi (Componente)

Alessandra Cara (Componente)

Anna Piras (Componente)

Risulta assente giustificato:

Gino Livesu (Componente)

Maurizio, verificata la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati, introduce la discussione rammentando ai presenti che risulta tutt'ora in corso il procedimento di verifica – a cura della Direzione generale delle politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna – finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli enti iscritti nei registri regionali di settore, tra cui figura anche il "Centro".

Con nota prot. n. 17868 del 26/10/2022 la Direzione generale anzidetta ha comunicato che l'istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari in capo a questa Associazione per l'iscrizione nel RUNTS non si è conclusa positivamente e ci ha, pertanto, invitato a regolarizzare la situazione (fornendo le necessarie indicazioni) e a dare prova di adempimento entro 60 giorni. Per lo più i motivi ostativi evidenziati dalla Regione attengono al contenuto dello Statuto che è stato quindi rielaborato con la collaborazione di Pierpaolo, tenendo conto dei suggerimenti forniti.

Maurizio dà quindi lettura della bozza dello statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, e al termine - come previsto dall'art. 8, comma 12, del medesimo - invita l'assemblea a deliberare in ordine alle modificazioni apportate.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare lo statuto così come modificato e lo stesso è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Per la registrazione dello statuto Maurizio delega Suor Anna, precisando che l'atto in parola è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

La Segretaria - Daniela Vacca 

Il Presidente – Maurizio Onorato 

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 18/1/23 al n. 106
ESENTE  

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Telematico di Cagliari

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Centro di Accoglienza San Vincenzo ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Cagliari (CA), Via dei Passeri n. 3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. Il "Centro di Accoglienza San Vincenzo ODV" ha come obiettivo principale la realizzazione di un progetto di comunità al servizio dei minori a rischio e delle donne e uomini in difficoltà, sia fisiche, che sociali, senza nessuna discriminazione di razza, nazionalità, sesso, religione.
2. Il suo scopo è dunque quello di promuovere la crescita e la formazione integrale della persona, liberandola dallo stato di bisogno morale e materiale, attraverso l'affiancamento globale, l'educazione all'autonomia e alla autosufficienza, con un cammino graduale, personalizzato che privilegi percorsi e attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e dell'educazione individuale.
3. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; in particolare, potranno essere erogati servizi diretti alla persona (supporto informativo, attività di sostegno nei bisogni della quotidianità, attività di accompagnamento nella fruizione dei servizi e servizi rivolti a persone con disabilità, incluso il "durante e dopo di noi", con l'obiettivo dell'affiancamento diretto e del supporto quotidiano per il superamento delle limitazioni legate alla menomazione e alla riduzione delle abilità; attività rivolte alla tutela della fragilità e della condizione femminile, con supporto di accoglienza anche residenziale al servizio degli EE.LL e con obiettivi di reinserimento sociale;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie; in particolare, potranno essere erogati servizi attraverso strumenti di counseling e di presa in carico, con attività di accompagnamento e di guida nella fruizione delle prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale; nel rispetto della normativa vigente e con l'utilizzo di adeguate professionalità, potranno essere rese prestazioni sanitarie integrative a quelle offerte dal servizio sanitario nazionale;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; tali attività potranno essere rese attraverso attività di sostegno scolastico individuale e di gruppo, attraverso attività di orientamento alla scelta scolastica e professionale, attraverso seminari, incontri, convegni, corsi e ogni altra attività rivolta alla crescita dell'individuo e al suo inserimento sociale, anche attraverso la promozione culturale e della conoscenza individuale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare potranno essere organizzati laboratori didattici, corsi sperimentali orientati alla specifica professionalizzazione, momenti di condivisione in contesti di crescita di consapevolezza, attività seminariali individuali e di gruppo, visite guidate, viaggi di aggiornamento e di cultura;

9

- e) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in particolare, potranno essere organizzate attività seminariali e di auto aiuto, azioni di fiancheggiamento e di sostegno dell'apprendimento scolastico, attività di animazione e di storytelling con finalità didattiche, percorsi di sostegno psicologico per soggetti fragili, attività protette in full immersion propedeutiche all'inserimento lavorativo, stage presso strutture pubbliche e private;
 - f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; in particolare, potranno essere organizzate attività di accoglienza all'incoming, azioni di supporto agli EE.LL. a sostegno dell'accoglienza, azioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni individuali (vitto, alloggio, istruzione, integrazione sociale), azioni che favoriscano la contaminazione culturale e l'inserimento nei contesti lavorativi;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - h) altre attività connesse alle finalità generali dell'organizzazione, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri previsti dai Decreti applicativi del D.Lgs 117/2017; in particolare, potranno essere organizzate attività a supporto delle fragilità, ad esempio in riferimento alla condizione di genitore separato, con l'offerta di servizi di accoglienza, anche residenziale, di supporto alla genitorialità, di sostegno psicologico e di reinserimento nel mercato del lavoro in caso di perdita di opportunità; tali attività possono essere esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e delle indicazioni della Circolare n. 20/18 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dovranno pertanto essere puntualmente individuate con Delibera dell'Assemblea degli Associati.
4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che condividono le finalità dell'organizzazione, si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile. Le persone giuridiche associate possono anche essere altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, così come disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Entro sessanta giorni dall'eventuale rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la propria deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;



- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 6 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi delle spese di tipo forfetario.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto esposto nella sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Le votazioni assembleari avvengono di norma in modo palese. Fanno eccezione le votazioni riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, quelle attinenti alle azioni di responsabilità e ad ogni altra situazione in cui il Presidente – in modo motivato – ritenga opportuna la votazione segreta, in ragione della particolare delicatezza della delibera in oggetto.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. In tutti gli altri casi, l'Assemblea è ordinaria.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva tutti gli atti regolamentari, compresi quelli necessari per l'attuazione di dettaglio del presente Statuto; in particolare delibera la possibilità di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto sancito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 9 – Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Organo di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I componenti del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante avviso scritto, inviato tramite e-mail o esposto nella sede sociale, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza e delle scritture contabili secondo quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o qualora venga specificamente delegato.

ART. 11 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo può essere monocratico oppure è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.



2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 13 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione è dotata di apposito conto corrente intestato all'associazione.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti e depositati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento



1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital 'G' followed by a lowercase 'n'.